

Carrara, 6 giugno 2013
DL/

Spett.le

- 1 -

FATTURAZIONE DIFFERITA - CONDIZIONI

Su Il Sole 24 Ore del 21 maggio scorso Matteo Mantovani e Benedetto Santacroce pongono alcuni problemi sulla fatturazione differita, dopo le modifiche introdotte dalla "Legge di stabilità" (nostre circolari del 4, 12 e 18 gennaio scorsi consultabili in www.donniniassociati.it). Ed in particolare avanzano il dubbio che la fattura differita - quella cioè che si può emettere, ad esempio, entro il 15 di luglio per riepilogare tutte le operazioni effettuate in giugno con il medesimo soggetto - non sia utilizzabile nel caso che in giugno vi sia stata con quel soggetto una sola operazione.

Per quanto si tratti di autori piuttosto noti e rispettabili, e del loro parere si faccia portatore un quotidiano serio e da tutti considerato "di riferimento", il dubbio appare in qualche modo eccessivo.

Certamente è vero che l' art. 21, comma 4, DPR 633/72 risulta ora differente rispetto al passato, come emerge dal seguente confronto:

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<i>“per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto...la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo...In tal caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare”</i>	<i>“per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto...nonché per le prestazioni di servizi ...effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura...”</i>

Per cui prima era del tutto pacifico (vecchio testo) che anche per una singola fornitura si potesse emettere fattura entro il 15 del mese successivo. Mentre ora (nuovo testo) sembra che il differimento valga solo in presenza di una pluralità di consegne.

Tuttavia ci sono due problemi di logica che così rimangono irrisolti. Il primo: non si vede la ragione per cui una singola operazione non possa beneficiare di differimento della fatturazione come ne ha pacificamente beneficiato per decenni fino al 31 dicembre 2012. Ed il Legislatore, pur con tutte le critiche possibili, certamente non agisce mai senza motivo.

Il secondo: così ragionando la fattura differita non sarebbe (quasi) mai applicabile. Non si può infatti sapere sempre con certezza se dopo una prima fornitura ad un determinato soggetto ve ne sarà un' altra in quello stesso mese. E se non ve ne saranno altre, la prima ed unica fornitura non accompagnata da fattura risulterebbe, *a posteriori*, censurabile.

Ma se, nel dubbio, si emette subito fattura per la prima fornitura, quella successiva dello stesso mese diventerebbe la prima differibile e si riproporrebbe il medesimo dilemma rappresentato nel precedente capoverso.

Naturalmente sarebbe facile decidere che, per prudenza, a questo punto è preferibile emettere soltanto fatture accompagnatorie. Senonché si moltiplicano in tal modo gli oneri: più fatture, più contabilizzazioni, estratti conto più complicati, più ricevute bancarie (se per ogni fattura) oppure obbligo di inviare estratti conto per ogni emissione di riba (se per più fatture), più complicazioni per l' imputazione di versamenti in conto, ecc.

La soluzione del dubbio, a ben vedere, sembra però emergere già nello stesso (nuovo) testo normativo, giacché la fattura differita *“per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto...nonché per le prestazioni di servizi ...effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto...”* può (ed è una facoltà rimessa all' emittente in via esclusiva ed incondizionata) essere unica. Ma, come alternativa palesemente consentita dalla legge, all' emittente resta pur sempre la possibilità di emettere eventualmente fatture (differite) separate: e per ogni singola consegna si avrebbe allora una singola fattura (differita).

Il quadro così risulta chiaro, logico, sostenibile. Ma - in attesa dei chiarimenti che anche gli Autori invocano dall' Agenzia delle Entrate – tocca purtroppo a Voi decidere se nel frattempo credere ad una interpretazione (più rischiosa) o all' altra (più onerosa).

- 2 -

SICUREZZA SUL LAVORO

La questione riguarda essenzialmente le società di capitali (srl e spa), ma – per quanto se ne può dedurre – potrebbe estendersi anche alle società di persone (snc, sas e perfino Associazioni) che hanno più amministratori.

Venendo ai fatti: la Corte di Cassazione, pronunciandosi con sentenza 21628/2013 su un incidente mortale verificatosi a Genova, ha precisato che per orientamento ormai consolidato la responsabilità in materia di infortuni sul lavoro – nel caso di società di capitali come quella condannata - grava sul Consiglio di amministrazione. Non il solo

Presidente ha infatti la rappresentanza della società, dice la Corte: ce l'ha semmai l'organo amministrativo collegiale nella sua interezza (1).

La sentenza contiene peraltro una serie di indicazioni davvero interessanti:

- a) la presenza nell'organigramma aziendale di un responsabile della sicurezza (2) non è rilevante se questi non riveste il ruolo di garanzia proprio del datore di lavoro e per esso, nel caso, del Consiglio di amministrazione [cfr. i successivi punti b), c) e d)];
- b) è però possibile delegare questo ruolo di garanzia attraverso una appropriata delibera del Consiglio; ma in questo caso
- c) il soggetto delegato deve effettivamente subentrare nei poteri e nelle prerogative proprie del datore di lavoro, sostituendosi alla sua figura anche per quanto riguarda l'organizzazione interna dell'attività e la gestione delle risorse destinate alla sicurezza che deve garantire;
- d) il soggetto delegato deve quindi disporre di una autonomia, anche di spesa, sufficiente per lo svolgimento delle funzioni delegate.

I concetti espressi dalla Corte Suprema risultano chiari e sicuramente condivisibili. E' probabile tuttavia che – laddove il rischio per la sicurezza è concreto – la fila dei candidati alla delega non sarà proprio lunghissima. Gli incidenti infatti non accadono soltanto per carenze dell'organizzazione aziendale: ma è quasi certo che – se la stessa organizzazione non risulterà assolutamente *perfetta* al momento di una verifica o, peggio, di un accidente – il suo responsabile si troverà ad affrontare problemi piuttosto seri. Sarà insomma la di lui personale "sicurezza" la prima a correre gravi rischi.

Questa materia però, desideriamo rammentarlo, non rientra precisamente nelle nostre aree di intervento e suggeriamo quindi di interpellare un avvocato esperto di lavoro. Ma le società, in specie le srl e le spa, che intendono correre ai ripari, è meglio che adottino la delibera di delega (precedente lett. b) suggerita dalla Cassazione.

Per tali incumbenti siamo perciò a disposizione.

* * * *

Ci è gradito porgere i migliori saluti.

S O F I M
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

SO-CIR/CIR13-CIR/POR

¹ Riteniamo – commentando in fondo un articolo di giornale e non la specifica sentenza – che si intenda qui richiamare, non la "rappresentanza legale" nei rapporti con i terzi, ma la "rappresentanza" come concentrazione del potere amministrativo: esso è sicuramente nelle mani dell'organo collegiale nel suo complesso, non del suo solo "capo".

² Non sappiamo se nel caso di specie si tratta di un dipendente o di un collaboratore autonomo.